



## REGIONE SICILIANA

## GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 212 del 27 giugno 2009.

“Art. 17 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Vice dirigenza –  
Sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana –  
Attuazione – Direttiva per l’A.R.A.N. Sicilia”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il Decreto Presidenziale n.257/Area 1^ S.G. del 26 giugno 2009;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed  
integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed, in particolare l’art.  
17 bis;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTO il Contratto Collettivo regionale di Lavoro del comparto non  
dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge  
regionale n. 10/2000, quadriennio giuridico 2002-2005 ed il C.C.R.L. del  
personale del comparto non dirigenziale recante prime disposizioni  
giuridiche e norme di rinvio relative al quadriennio giuridico 2006-2009 e  
biennio economico 2006-2007;

VISTA la nota del Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali,  
di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Presidenza della  
Regione prot. n. 113765 del 26 giugno 2009 nella quale, rappresenta che il  
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con decisione  
n. 488/2009, notificata 29 maggio 2009, ha riformato la sentenza del T.A.R.



n. 913 del 10 luglio 2008 accogliendo l'appello di numerosi funzionari direttivi dell'Amministrazione regionale, i quali hanno richiesto in via giudiziale l'emanazione di tutti gli atti necessari per la definizione, mediante contrattazione collettiva, dell'area autonoma della vice dirigenza prevista dal richiamato art. 17 bis del decreto legislativo n. 165/2001 ed, in particolare, l'emanazione da parte della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, di atti di indirizzo per l'A.R.A.N. Sicilia per l'avvio di detta contrattazione (Allegato "A");

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 113765/2009 si evidenzia come la decisione in argomento ha statuito che l'art. 17 bis del decreto legislativo n. 165/2001, in mancanza di previsioni regionali in materia, trova applicazione nella Regione siciliana in virtù del generale rinvio dinamico sancito dall'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 10/2000;

CONSIDERATO che nella più volte menzionata nota, si rappresenta altresì che, l'applicazione dell'art. 17 bis nell'Amministrazione regionale pone alcuni aspetti di criticità atteso che la quasi totalità della dirigenza regionale è inquadrata nella III fascia, istituita, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 10/2000, in prima applicazione e con carattere transitorio, e che avrebbe dovuto svuotarsi secondo il disposto del comma 5 dello stesso articolo 6, mediante concorsi, che però a tutt'oggi non sono stati banditi ed, inoltre, che la previsione della istituzione della separata area della vice dirigenza pone la esigenza di procedere alla revisione degli artt. 27 e 30 del C.C.R.L. 2002/2005 del personale del comparto, la cui parte giuridica è attualmente vigente, e che prevede altre possibilità di sviluppo professionale per la categoria dei funzionari direttivi all'art. 27 (posizione organizzative) e



all'art. 30 (profili evoluti);

CONSIDERATO che, per quanto concerne l'esecuzione della sentenza del C.G.A. n. 488/2009 sopra richiamata, nella citata nota prot. 113765/2009 si sottopone, quale proposta per la Giunta regionale, l'atto di indirizzo per l'A.R.A.N. Sicilia per l'avvio della contrattazione collettiva regionale per l'istituzione dell'area separata della vice dirigenza, fermo restando la previa necessità di reperire le risorse finanziarie occorrenti;

CONSIDERATO che appare opportuno subordinare l'avvio della istituzione della vice dirigenza regionale al superamento della fase transitoria prevista per la terza fascia dirigenziale;

RITENUTO di prendere atto della decisione emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana n.488/2009 e per l'effetto approvare la relazione del Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Presidenza della Regione n. 113765 del 26 giugno 2009, relativa alla vice dirigenza quale atto d'indirizzo per l'A.R.A.N. Sicilia; di dare mandato all'Assessore regionale delegato alla Presidenza di assumere le necessarie iniziative, anche a carattere legislativo, per la riorganizzazione del settore del pubblico impiego regionale ed in tale ambito prevedere forme opportune per addivenire all'istituzione della vice dirigenza contestualmente all'esaurimento della terza fascia dirigenziale e compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio; di autorizzare l'avvio delle procedure concorsuali per il passaggio dalla terza alla seconda fascia dirigenziale, senza oneri aggiuntivi,

DELIBERA




P.C.C.



per quanto esposto in preambolo:


- di prendere atto della decisione emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana n.488/2009 e per l'effetto approvare la relazione del Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Presidenza della Regione n. 113765 del 26 giugno 2009, allegato "A" alla presente deliberazione, relativa alla vice dirigenza quale atto di indirizzo per l'A.R.A.N. Sicilia;
- di dare mandato all'Assessore regionale delegato alla Presidenza di assumere le necessarie iniziative, anche a carattere legislativo, per la riorganizzazione del settore del pubblico impiego regionale ed in tale ambito prevedere forme opportune per addivenire all'istituzione della vice dirigenza contestualmente all'esaurimento della terza fascia dirigenziale e compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio;
- di autorizzare l'avvio delle procedure concorsuali per il passaggio dalla terza alla seconda fascia dirigenziale, senza oneri aggiuntivi.

IL SEGRETARIO

  
(R. Barberi)



IL PRESIDENTE

  
(R. Lombardo)

AB



P.C.C.

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE  
E DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA,  
PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE  
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE  
Viale Regione Siciliana 2226 - 90135 PALERMO  
telefax 091.7073470

PRESIDENZA REGIONALE  
26 GIU 2009  
GABINETTO

PRESIDENZA REGIONE SICILIA  
Segretario della Giunta Regionale  
27 GIU. 2009  
Prot. n° 2.590

DELIBERAZIONE N. 212 DEL 27-6-09 ALLEGATO ..... 7 pag. 1  
Prot. n. 113765 del

Oggetto: Vicedirigenza ex art 17 bis, d. l. vo 30 marzo 2001, n. 165 --  
Sentenza C.G.A. n. 488/2009 - Attuazione - Proposta per la direttiva  
all'A.ra.n. - Sicilia.

On.le Presidente della Regione  
Siciliana  
Palazzo d'Orleans  
PALERMO


Assessore Regionale  
destinato alla Presidenza  
SEDE

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con  
decisione n.488/2009, depositata il 25 maggio 2009 e notificata il 29  
maggio scorso, ha accolto l'appello di numerosi funzionari direttivi  
dell'Amministrazione regionale e riformato la sentenza del T.A.R. n. 913  
del 10 luglio 2008.

Con la decisione in argomento il C.G.A. ha statuito che  
l'Amministrazione regionale è obbligata ad assumere, nel termine di trenta  
giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della decisione  
stessa, le determinazioni espresse, in risposta alla richiesta formulata dagli  
interessati. La decisione, inoltre, prevede già, in caso di mancato  
adempimento nel termine, la nomina in via sostitutiva, quale commissario  
ad acta, dell'Assessore regionale al personale o di un suo delegato sulla  
base della richiesta formulata direttamente dagli appellanti.

In effetti i ricorrenti hanno chiesto in via giudiziale l'emanazione di tutti  
gli atti necessari per la definizione, mediante contrattazione collettiva,  
dell'area autonoma della vicedirigenza prevista dall'art. 17 bis del d. l. vo  
n. 165/2001; ed in particolare, l'emanazione, da parte della Giunta  
regionale, di atti di indirizzo e di impulso per l'Amministrazione Sicilia, per l'avvio

P.C.C.



IL SEGRETARIO

di detta contrattazione per l'istituzione e la regolamentazione dell'Area autonoma della vicedirigenza nell'Amministrazione regionale.

Sulla portata dell'art. 17 bis del d. l. vo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.ed i. si è già espressa la giurisprudenza amministrativa che ha condannato l'Amministrazione convenuta (statale o regionale) a dare piena attuazione alla norma, con l'istituzione della separata area della vicedirigenza (v. T.A.R. Lazio , Sez. I, n. 4266/2007; C.G.A. n. 488/2009 ) e la giurisdizione ordinaria (v. Tribunale di Roma n. 4399/2008 e Tribunale di Napoli n. 1406/2009) che ha accolto la pretesa dei ricorrenti all'accertamento dello stato giuridico di vicedirigente.

In particolare, poi, bisogna osservare che il C.G.A., nella sentenza in argomento, ha statuito definitivamente che la norma statale, in mancanza di previsioni regionali in materia, trova applicazione nella Regione Siciliana in virtù del generale rinvio dinamico di cui all'art. 1, comma 2, della l. r. 15 maggio 2000, n. 10. Inoltre, ha accolto l'appello dei funzionari direttivi dell'Amministrazione regionale, laureati e con cinque anni di anzianità avente ad oggetto l'inerzia dell'Amministrazione nell'adozione degli atti propedeutici all'avvio della contrattazione collettiva volta all'introduzione dell'area contrattuale della vicedirigenza.

Tutto ciò premesso, sulla portata dell'art. 17 bis, d.l.gs. ' n. 165/2001 cit. , alla luce dell'interpretazione datane dal CGA, si può osservare quanto segue.

- 1) L'art. 17 bis, d.l.gs. cit. e succ. mod. prevede l' istituzione dell'area separata della vicedirigenza, affidandone la disciplina, per quanto ivi non previsto, alla contrattazione collettiva.

La portata vincolante della norma è individuata dal CGA in tre punti fondamentali. Al punto n. 8 della sentenza, infatti, viene chiarito che l'art. 17 bis:

- 1) stabilisce l'istituzione della vicedirigenza;
- 2) individua i beneficiari dell'automatismo;
- 3) statuisce sulla possibilità, limiti e procedure della delega di funzioni dirigenziali.

La contrattazione collettiva deve intervenire sulla disciplina degli altri profili della vicedirigenza: la norma – afferma ancora il CGA- rinvia solo “per il resto; e soprattutto per il trattamento economico, alla contrattazione collettiva di comparto”.

- 2) Sottolinea il CGA che l'art. 17 bis, dopo aver prescritto l'istituzione dell'area separata della vicedirigenza, si occupa- fondamentalmente- di individuare esso stesso “i beneficiari” della sua prima attuazione,



P.C.C.



e ciò in maniera puntuale e vincolante per la stessa contrattazione collettiva.

Il legislatore stabilisce, infatti, che nella separata area della vicedirigenza va ricompreso il personale in possesso di tre requisiti: a) laurea; b) appartenenza alle posizioni C2 e C3; c) anzianità di cinque anni in dette posizioni.

Per quanto concerne il requisito sub b), lo stesso legislatore, al secondo comma dell'art. 17 bis cit., per il personale dipendente dalle amministrazioni non statali, stabilisce che si deve fare riferimento "a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri". (così, art. 17 bis, secondo comma, d.l.gs. cit.).

Sul punto il CGA ha ulteriormente chiarito che "A tale riguardo... possono certamente utilizzarsi i precedenti provvedimenti di "equiparazione" adottati ai fini della mobilità intercompartimentale dei dipendenti pubblici" ( v. punto 10 della sentenza, secondo capoverso).

Il CGA fa riferimento, in proposito, al D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446, citato in premessa nella sentenza, che ha ad oggetto la "Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale", e che all'art. 5 equipara l'area C2- C3 alla categoria D (D3) del CCNL del comparto Regioni Autonomie locali.

Per quanto sopra, l'art. 17 bis d. lgs. cit. trova applicazione nella Regione siciliana nei confronti del personale appartenente alle posizioni D3, D4 e D5, in possesso degli altri due requisiti di legge.

3) La norma non richiede l'esperimento di procedure concorsuali.

L'art. 17 bis detta, infatti, una disciplina di prima attuazione, istituendo una nuova area nella classificazione del personale regionale.

Si tratta di una norma di prima applicazione, in linea con i principi più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale che, proprio per i casi di istituzione di nuove qualifiche o di riclassificazione di personale individua la possibilità di derogare per legge alla regola del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. ( cfr. fra le tante Corte Cost. n.81/83, n.313 e 314/94 e n. 363/06) e del tutto simile all'art. 6 della legge regionale n. 10/2000 che, nell'istituire la nuova area della dirigenza "in prima applicazione" e senza prevedere procedure concorsuali, ha inquadrato il personale già in servizio in possesso delle qualifiche ivi indicate (art. 6, comma primo e art. 6 comma quinto l. r. citata ).

Peraltro, allo stato attuale, il reclutamento di nuovo personale dall'esterno non sarebbe praticabile in assenza di pianta organica e di adeguata copertura finanziaria dedicata.

Inoltre va evidenziato che l'art. 17 bis, rispetto al testo originario è stato modificato dall'art. 14 octies del d. l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che ha inserito la



P.C.C.



parola "separata" per qualificare in maniera più puntuale l'area della vicedirigenza. Ne deriva che, in base alle indicazioni di legge, la vicedirigenza deve essere istituita come terzo comparto distinto da quello dirigenziale e da quello non dirigenziale.

Infine, come puntualizzato dal C.G.A., l'art. 17 bis rinvia alla contrattazione collettiva la disciplina di tutti gli altri profili "e soprattutto .... il trattamento economico" ivi non direttamente disciplinati.

Anche l'art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 15 recante l'interpretazione autentica in materia di vicedirigenza non fa altro che ribadire che l'istituto va disciplinato esclusivamente e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. La vice dirigenza, quindi, non si presenta come un diritto immediatamente azionabile, bensì solo a seguito della consumazione dei "passaggi" negoziali imposti dalla legge, tant'è che la stessa norma interpretativa aggiunge che il personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 bis può essere destinatario della disciplina della vice dirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva (nazionale) del comparto di riferimento.

Conclusivamente la sentenza in argomento ha affermato l'obbligo per l'Amministrazione regionale di porre fine all'inerzia nell'adozione degli atti amministrativi propedeutici all'avvio della contrattazione collettiva volta all'introduzione dell'area contrattuale della vicedirigenza. Ciò attraverso l'emanazione, da parte della Giunta regionale, di atti di indirizzo e di impulso per l'A.r.a.n.-Sicilia per la definizione, mediante contrattazione collettiva, dell'area autonoma della vicedirigenza, prevedendo, altresì, come prima cennato, in mancanza di attuazione, la nomina in via sostitutiva dell'Assessore regionale al personale o di un suo delegato, quale commissario ad acta, sulla base della richiesta formulata direttamente dagli appellanti.

Alcune considerazioni relative all'Amministrazione regionale, nello specifico, ed al comparto di contrattazione vanno necessariamente fatte, considerata peraltro, la natura organizzativa della norma di cui all'art. 17 bis in argomento.

L'Amministrazione sta vivendo, per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, una fase di riorganizzazione complessiva che non ha precedenti. Dal prossimo 1° gennaio 2010 gli Assessorati regionali saranno riordinati sulla base di nuove e diverse competenze, così anche i Dipartimenti ed Uffici equiparati di cui alla tabella A dell'art. 8 della citata legge regionale. In tale contesto si inserisce il lavoro già avviato da



P.C.C.



IL SEGRETARIO

questo dipartimento per la determinazione delle dotazioni organiche. Inoltre non può tacersi che su un totale di dipendenti di ruolo di circa 13.800 unità, oltre 2.300 sono dirigenti, con un rapporto, relativamente ai dipendenti del comparto non dirigenziale di poco superiore di 1 a 5.

Si consideri, inoltre, che dei circa 2.300 dirigenti 2.200 sono di III fascia; fascia istituita, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l. r. n. 10/2000, in prima applicazione e con carattere transitorio, essendo destinata ad essere "svuotata", se così si può dire, per effetto del comma 5 dello stesso art. 6, e del comma 3 dell'art. 11 della l. r. n. 20/2003, mediante i concorsi riservati o con quote di riserva ivi previsti. Come è noto però a tutt'oggi detti concorsi non sono stati banditi.

Inoltre, con l'approssimarsi dell'entrata in vigore della riforma, di cui alla citata l.r. n. 19/2008, dovranno individuarsi con precisione le funzioni dirigenziali alla luce della riorganizzazione degli Assessorati, dei dipartimenti ed uffici equiparati e la conseguente riduzione delle strutture intermedie e comunque di livello dirigenziale, già prevista dal Governo regionale.

Per contro il C.C.R.L. 2002/2005, la cui parte giuridica è attualmente in vigore, prevede, per il personale con qualifiche non dirigenziali, altre possibilità di sviluppo professionale per la categoria dei funzionari direttivi: i profili evoluti (art. 30) e le posizioni organizzative (art.27).

Ferma restando la necessità, quindi, di risolvere la problematica della terza fascia dirigenziale, per la quale anzi fin d'ora questo Dipartimento si rende disponibile a sottoporre alla firma, ove ritenuto, il provvedimento di indizione del concorso, si ritiene di dover segnalare la necessità, per l'istituzione della separata area della vicedirigenza, di procedere alla revisione dei citati artt. 27 e 30 anche mediante soppressione degli stessi dal C.C.R.L.

Per quanto concerne, invece, l'esecuzione della sentenza n. 488/2009 si sottopone, per le valutazioni delle SS.LL. e l'eventuale, ove condivisa, sottoposizione all'esame della prima seduta utile della Giunta regionale, la seguente proposta che potrebbe formare oggetto della direttiva da impartire all'A.ra.n.-Sicilia per la contrattazione collettiva regionale da avviare per l'istituzione dell'Area separata della vicedirigenza, ferma restando, evidentemente, la previa necessità di reperire le risorse finanziarie occorrenti. Peraltro la sentenza n. 488/09 presenta, proprio riguardo alle risorse finanziarie, aspetti controversi ( v. punto 11 ), laddove osserva che l'istituzione della nuova area non è affatto subordinata alla preventiva individuazione di appositi stanziamenti di bilancio, e talora contraddittori laddove invece rimette alle amministrazioni



P.C.G.



IL SEGRETARIO

titolari del potere di indirizzo " il compito di definire le corrette modalità di determinazione di trattamenti economici compatibili con gli eventuali vincoli di bilancio". E' evidente infatti che l'introduzione di una nuova qualifica, che prevede un automatismo e riguarda un consistente numero di destinatari, comporti necessariamente un considerevole aumento di spesa e che le relative risorse debbano essere reperite, comunque, entro i vincoli di finanza pubblica regionale.

Il quadro complessivo di riferimento sopra delineato evidenzia che le esigenze organizzative e di servizio dell'Amministrazione regionale, per l'istituzione dell'Area separata della vice dirigenza, sono assai contenute ed inducono, considerata l'obbligatorietà di eseguire il disposto del C.G.A., a fornire per l'Agenzia negoziale le seguenti direttive:

- a) Istituire la separata Area della vicedirigenza dell'Amministrazione regionale quale comparto di contrattazione, così come per gli enti di cui all'art. 1 della l.r. n.10/2000 che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro.
- b) L'area separata si inserisce tra l' Area della dirigenza e quella del personale delle categorie con qualifiche non dirigenziali;
- c) Il vicedirigente si inserisce quale figura con compiti di raccordo tra il dirigente ed i funzionari e il restante personale con qualifiche non dirigenziali;
- d) I contenuti delle attività lavorative della figura del vicedirigente e le competenze specifiche devono essere delimitati nell'ambito della contrattazione, tenuto conto di quanto espresso nella superiore lettera c) e di quanto previsto dal CCRL vigente per la categoria "D";
- e) Uno degli elementi qualificanti della figura del vicedirigente deve essere quello di poter svolgere funzioni di sostituzione del dirigente, ma solo nei casi di mancanza di altri dirigenti nella stessa struttura, e, quindi, per le effettive esigenze dell'Amministrazione, considerata la valenza di norma organizzativa dell'art. 17 bis;
- f) In sede di contrattazione devono essere altresì individuate le funzioni dirigenziali delegabili al vice dirigente;
- g) La vice dirigenza deve essere attivata parallelamente al superamento della fase transitoria prevista per la terza fascia



P.C.C.



IL SEGRETARIO

dirigenziale ai sensi dell'art. 6 co.5 della l. r. n.10/2000, di modo che quest'ultima sia armonizzata con l'ordinamento della dirigenza nell'ambito del lavoro pubblico nazionale;

h) I requisiti per l'accesso, in sede di prima applicazione, alla vice dirigenza sono:

- 1) Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale;
- 2) categoria di inquadramento e posizione economica D4 -D5 -D6;
- 3) almeno 5 anni di anzianità in posizioni D4-D5-D6;

i) In relazione alla disponibilità finanziaria ed ai posti in pianta organica che risulteranno a seguito dell'assetto definitivo discendente dalla riorganizzazione per effetto della l.r. n. 19/2008, per la progressiva utilizzazione del personale, secondo le esigenze che l'Amministrazione regionale proporrà ogni triennio nell'ambito del fabbisogno triennale del personale di cui all'art.5 della l. r. n. 10/2000, sarà formata una graduatoria dei vicedirigenti per l'attribuzione, in rispondenza alle esigenze di servizio, delle funzioni di sostituzione dei dirigenti.

j) per la formazione della graduatoria cui fare riferimento per le esigenze di servizio dell'Amministrazione si terrà conto dei seguenti criteri:

- 1) laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale richiesta dall'Amministrazione secondo le esigenze di servizio e organizzative;
- 2) inquadramento nella categoria D posizione economica 6, D5 e D4 nell'ordine;
- 3)anzianità assoluta di servizio effettivo maturata nell'Amministrazione regionale in categoria-D e nella corrispondente qualifica di provenienza ;
- 4) abilitazione all'esercizio professionale ove richiesto.

I profili evoluti per i funzionari, categoria D, e le posizioni organizzative dovranno, in sede di contrattazione collettiva, essere espunti dal contratto collettivo regionale di lavoro.

Per gli enti pubblici non economici di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000, sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, cui si applica il C.C.R.L., la vice dirigenza potrà essere prevista solo nel caso di assenza di dirigenti in organico, oltre quelli preposti alle strutture intermedie.

Considerato che, allo stato, si ritiene che i potenziali destinatari dell'area, appartenenti al ruolo unico dell'Amministrazione regionale, sono circa 1.000, con esclusione del Corpo forestale, la previsione di spesa dovrà essere calibrata su detto numero massimo.



P.C.C.



II. SEGRETARIO

Il trattamento economico da attribuire dovrebbe tenere conto, in sede di contrattazione collettiva regionale, di un incremento, per adeguamento dello stipendio tabellare nell'ordine del 10%.

Inoltre dovrebbe prevedersi un'indennità di funzione omnicomprensiva, da corrispondersi solo nel caso dell'effettiva immissione nelle funzioni sostitutive del dirigente, al momento in cui l'Amministrazione avrà definito la mappa delle postazioni di vice dirigente da attribuire con incarichi individuali, che potrebbe attestarsi, ferma restando la necessaria disponibilità finanziaria, al livello minimo della retribuzione di posizione, parte fissa, prevista per l'area della dirigenza.

In tal caso al vice dirigente, in analogia a quanto previsto per la dirigenza, dovrà trovare applicazione il divieto di cumulo degli incarichi di cui al comma 5 dell'art. 2 l.r. n. 19/2008.

Per completezza di esposizione, considerata la necessità di reperire le somme necessarie, e qualora nuovi fondi non fossero rinvenibili nel Bilancio regionale, si suggerisce di provvedere con le quote del Famp già in godimento dei soggetti da inquadrare nell'istituenda area, oltre che con i risparmi che potrebbero derivare dall'eventuale sostituzione dell'indennità sostitutiva della mensa con i buoni pasto da acquisire tramite Consip. Queste poste finanziarie dovranno essere integrate da somme aggiuntive da rinvenire nel bilancio regionale.

Quanto precede si è ritenuto di dover proporre, stante l'urgenza che s'impone, per l'esecuzione della decisione del C.G.A. e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GESTIONE GIURIDICA  
(Dott. Giuseppe Amato)

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Avv. Ignazio Tozzo)



P.C.C.



IL SEGRETARIO